

**123**

**123 Consulenza**

Consulenza sicurezza lavoro e formazione

**GUIDA - NORMATIVA**

# D.Lgs. 81/08 organizzato per ruoli

Obblighi specifici di DL, RSPP, Medico Competente, RLS, Preposto e Lavoratore

Versione

**1.0**

Aggiornata al

**2026-06-23**

Risorsa gratuita scaricabile da <https://www.123consulenza.com>

# Indice

Il datore di lavoro .....	1
Il dirigente .....	1
Il preposto .....	1
Il lavoratore .....	2
RSPP e ASPP .....	2
Il medico competente .....	2
Il RLS .....	2
Gli addetti alle emergenze .....	3
La delega di funzioni - art. 16 .....	3
Tabella sanzioni per ruolo .....	3

# D.Lgs. 81/08 organizzato per ruoli

Il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) organizza la prevenzione aziendale attraverso un sistema di ruoli interconnessi: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP, ASPP, RLS e medico competente. Ogni figura ha specifici obblighi, responsabilità e potere di iniziativa. La guida presenta gli articoli applicabili a ciascun ruolo, le interazioni reciproche, le sanzioni penali e amministrative previste in caso di violazione e la centralità della delega di funzioni ex art. 16. Strumento orientativo, non sostituisce la consulenza giuridica personalizzata.

## Il datore di lavoro

Il datore di lavoro (DL) è definito dall'art. 2 c.1 lett. b) come il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, colui che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva avendo potere di spesa. L'art. 17 ne stabilisce gli obblighi non delegabili: a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR; b) la designazione del RSPP.

Gli obblighi delegabili (art. 18) comprendono la nomina del medico competente, la designazione degli addetti alle emergenze, la fornitura dei DPI, l'informazione e formazione, la sorveglianza sanitaria, la consultazione del RLS, l'aggiornamento delle misure di prevenzione. Il DL risponde penalmente delle scelte organizzative e dei mezzi destinati alla sicurezza.

### CONFORMITÀ - Obblighi non delegabili

DVR e nomina RSPP restano sempre in capo al datore di lavoro. Una delega che includesse anche questi obblighi sarebbe nulla per la parte eccedente.

## Il dirigente

Il dirigente (art. 2 c.1 lett. d)) attua le direttive del DL organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Gli obblighi sono in larga misura coincidenti con quelli del DL ex art. 18, ad eccezione di valutazione dei rischi e nomina RSPP. Il dirigente risponde di omessa vigilanza sull'osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

- Designazione preventiva dei lavoratori incaricati delle emergenze (con il DL).
- Affidare i compiti tenendo conto delle capacità e condizioni dei lavoratori.
- Fornire i DPI e vigilare sul loro utilizzo.
- Richiedere l'osservanza delle norme aziendali di sicurezza.
- Adottare misure di controllo per la corretta applicazione delle procedure.
- Aggiornare le misure in funzione dei mutamenti organizzativi e produttivi.

## Il preposto

Il preposto (art. 2 c.1 lett. e)), in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione e esercitando

un funzionale potere di iniziativa. Il D.L. 146/2021 ha rafforzato la sua centralità: l'individuazione formale è divenuta obbligatoria e l'art. 19 c.1 lett. f-bis impone al preposto di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato.

### ATTENZIONE - Sanzioni dirette

Il preposto risponde direttamente ex art. 56: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per omessa vigilanza; ammenda da 196,33 a 982,81 euro per altre violazioni dell'art. 19.

## Il lavoratore

Il lavoratore (art. 2 c.1 lett. a)) e la persona che svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere. L'art. 20 ne disciplina gli obblighi, sanzionati dall'art. 59.

- Prendersi cura della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro.
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL, dirigenti e preposti.
- Utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze, mezzi di trasporto e DPI.
- Segnalare immediatamente al DL, dirigente o preposto le deficienze rilevate.
- Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza, segnalazione, controllo.
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
- Partecipare ai programmi di formazione e addestramento.
- Contribuire all'adempimento degli obblighi del datore di lavoro.

## RSPP e ASPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, art. 32) è designato dal DL e collabora alla valutazione dei rischi, propone misure preventive, partecipa alla riunione periodica (art. 35). L'incarico richiede titoli specifici (laurea o diploma con moduli A+B+C) e aggiornamento di 40 ore in cinque anni per il modulo B. L'ASPP è l'addetto, opera come supporto al RSPP. Va sottolineato: RSPP è organo consultivo del DL, non è tecnicamente sanzionato per il singolo infortunio, ma può rispondere come concorrente per colpa professionale qualora la sua errata valutazione tecnica abbia indotto in errore il datore di lavoro.

## Il medico competente

Il medico competente (art. 25) collabora alla valutazione dei rischi, programma e effettua la sorveglianza sanitaria, istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio, esprime i giudizi di idoneità alla mansione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno (o con periodicità diversa motivata), partecipa alla riunione periodica. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 41 (sorveglianza sanitaria obbligatoria per esposizioni a rischio rumore oltre soglia, vibrazioni, chimici, biologici, MMC, VDT con uso continuativo > 20 ore settimanali, etc.).

## Il RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47) è eletto o designato dai lavoratori. Le aziende fino a 15 dipendenti possono optare per il RLS territoriale (RLST). L'art. 50 ne elenca le attribuzioni: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva, ricezione del DVR, ricorso alle autorità. La formazione iniziale è di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore (aziende fino a 50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50).

## Addetti alle emergenze

Figura	Riferimento	Formazione iniziale	Aggiornamento
Addetto antincendio livello 1	DM 02/09/2021	4 ore	2h ogni 5 anni
Addetto antincendio livello 2	DM 02/09/2021	8 ore	5h ogni 5 anni
Addetto antincendio livello 3	DM 02/09/2021	16 ore (con esame VVF)	8h ogni 5 anni
Addetto primo soccorso gruppo A	DM 388/2003	16 ore	6h ogni 3 anni
Addetto primo soccorso gruppi B-C	DM 388/2003	12 ore	4h ogni 3 anni

## Delega di funzioni - art. 16

La delega di funzioni è ammessa salvo che per gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17. Per essere valida deve risultare: a) da atto scritto con data certa; b) il delegato deve possedere requisiti di professionalità ed esperienza; c) deve attribuire al delegato autonomia di spesa e poteri di organizzazione; d) deve essere accettata per iscritto; e) deve essere data tempestiva pubblicità. La delega non esonera il delegante dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite; tale obbligo si intende assolto in caso di adozione e efficace attuazione del modello organizzativo ex art. 30 (modello 231).

### INFO - Subdelega

L'art. 16 c.3-bis ammette la subdelega previa intesa con il datore di lavoro, con i medesimi requisiti formali. Non è ammessa una catena di subdeleghe successive.

## Tabella sanzioni

Ruolo	Articolo violato	Sanzione tipica
DL - mancata redazione DVR (rischio alto)	art. 17 / 55 c.1 a)	Arresto 4-8 mesi o ammenda 5.000-15.000

DL - mancata nomina RSPP	art. 17 / 55 c.1 a)	Arresto 4-8 mesi o ammenda 5.000-15.000
DL/Dirigente - omessa formazione	art. 37 / 55 c.5 c)	Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200
Preposto - omessa vigilanza	art. 19 / 56	Arresto fino a 2 mesi o ammenda 491-1.474
Lavoratore - inosservanza obblighi	art. 20 / 59	Arresto fino a 1 mese o ammenda 245-737
Medico competente - violazioni art. 25	art. 58	Arresto fino a 3 mesi o ammenda 491-2.456

### ATTENZIONE - Prescrizione obbligatoria

Per le violazioni penali con pena alternativa (arresto o ammenda), il D.Lgs. 758/1994 impone all'organo di vigilanza l'emissione di prescrizione obbligatoria con termine per adempiere. L'adempimento e il pagamento di 1/4 del massimo dell'ammenda estinguono il reato.

## Fonti normative

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico Sicurezza —

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>

D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. L. 215/2021

D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 - Prescrizione

D.M. 2 settembre 2021 - Formazione antincendio

D.M. 15 luglio 2003 n. 388 - Primo soccorso

Cassazione penale sez. IV, sent. 49821/2012 - delega di funzioni

Cassazione penale sez. IV, sent. 39158/2013 - posizione di garanzia

D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies

# Hai bisogno di assistenza?

Affidati al nostro team di esperti — sopralluogo gratuito.

## DVR — Documento di Valutazione dei Rischi

Redazione e aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08. Sopralluogo, misurazioni e procedure operative.

## RSPP esterno

Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione obbligatoria inclusa.

## HACCP — Sistema di autocontrollo alimentare


Manuale HACCP, formazione alimentaristi, gestione allergeni e tracciabilità per pubblici esercizi.

## Richiedi un preventivo gratuito

Telefono: +39 06 99 68 846

Email: [info@123consulenza.com](mailto:info@123consulenza.com)

Online: [https://www.123consulenza.com/preventivo/?utm\\_source=pdf&utm\\_campaign=ru](https://www.123consulenza.com/preventivo/?utm_source=pdf&utm_campaign=ru)



P.M.I. Servizi S.r.l. — Sede legale Via di Santo Stefano 6/C — 00061 Anguillara Sabazia (RM)

P.IVA / C.F. IT10874781007 · PEC: [pmiservizisrl@pec.it](mailto:pmiservizisrl@pec.it)

Tel. +39 06 99 68 846 · Email [info@123consulenza.com](mailto:info@123consulenza.com) · Web <https://www.123consulenza.com>

Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata senza autorizzazione scritta.